



COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

Vista l'ordinanza della Sesta Sezione penale emessa in data 19/01/2018, depositata in data 07/06/2018, e pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite penali in data 11/06/2018, con la quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al procedimento **47132/2017** R.G., essendosi ravvisato un contrasto giurisprudenziale;

Visti gli artt. 610 comma 3 e 618 c.p.p.;

a s s e g n a

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa;

f i s s a


per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. il giorno


27 settembre 2018

d e s i g n a

quale relatore del ricorso il dott. Andrea Montagni.

Roma, 11 GIU 2018

Il Presidente Aggiunto
Domenico Carcano




Handwritten signature or scribble

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 settembre 2017 il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato *inaudita altera parte* inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione, l'appello proposto dal procuratore speciale della "Romeo Gestioni s.p.a." in data 8 giugno 2017 avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma il 31 maggio 2017, che applicava alla predetta società la misura interdittiva cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno, contestualmente sospendendone l'efficacia alla condizione del deposito di una cauzione pari alla somma di euro 309.800,00, assieme alla elaborazione di un piano strategico di intervento sugli obiettivi considerati e alla prova dell'adempimento del piano strategico formato dall'ente entro il termine di sessanta giorni.

1.1. L'impugnazione, proposta dinanzi al Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 52, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 322-*bis*, commi 1-*bis* e 2, cod. proc. pen., si fondava sulla contestazione dell'originaria insussistenza sia dei gravi indizi dell'illecito amministrativo che del pericolo di recidiva, avendo ad oggetto la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. cit., sì come formulata sul presupposto della commissione del reato di cui agli artt. 321, 318 e 319 cod. pen. da parte di Alfredo Romeo, quale organo apicale di fatto della su indicata società, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica gestite dalla Consip s.p.a., cui la stessa "Romeo Gestioni s.p.a." aveva preso parte nel periodo di tempo indicato in contestazione.

1.2. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello sulla base del rilievo che la misura interdittiva applicata in via cautelare era stata revocata, nelle more, con un provvedimento adottato ai sensi degli artt. 17 e 49, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2001 dal Tribunale di Roma - Sezione feriale in data 1 agosto 2017, che aveva disposto la restituzione alla società appellante della su indicata somma di denaro, già versata a titolo di cauzione, pronunciandosi su un'istanza di revoca avanzata dal procuratore speciale della "Romeo Gestioni s.p.a." in data 26 luglio 2017, all'esito della valutazione espressa in ordine all'effettiva sussistenza degli adempimenti di tipo riparatorio cui può essere condizionata l'esclusione delle sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 17 d.lgs. cit.

2. Avverso la indicata ordinanza del 15 settembre 2017 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della "Romeo Gestioni s.p.a.", che hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., sul rilievo

che la misura cautelare è stata revocata successivamente alla proposizione dell'impugnazione e che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto fissare la relativa udienza camerale nel contraddittorio delle parti, prendendo in esame il profilo dell'interesse della società ricorrente ad una pronunzia sul merito della originaria insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, tenuto conto del fatto: a) che la stessa, per ottenere la sospensione della misura interdittiva ex art. 49 d.lgs. cit., aveva dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano strategico di intervento sugli obiettivi, depositando rilevanti somme di denaro sia in favore della Consip s.p.a. che del Fondo unico per la giustizia; b) che il Tribunale di Roma, con il provvedimento emesso in data 1 agosto 2017, ha disposto la revoca della misura cautelare esclusivamente sulla base della verifica degli adempimenti richiesti dalla citata disposizione di cui all'art. 17, senza valutare in alcun modo l'originaria insussistenza, nel merito, delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare interdittiva ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. cit; c) che nell'ambito del procedimento cautelare la difesa ha sempre contestato, con tre memorie del 18 marzo, del 5 aprile e del 6 aprile 2017, il profilo dell'insussistenza originaria dei gravi indizi dell'illecito amministrativo e del pericolo di recidiva; d) che la permanenza dell'interesse all'impugnazione è resa ancor più concreta dal fatto che la società non solo ha dovuto dare attuazione ad un piano strategico di intervento sugli obiettivi fissati dal G.i.p. di Roma nel provvedimento del 31 maggio 2017, provvedendo al versamento della su indicata somma di denaro a titolo di cauzione, ma ha dovuto anche depositare assegni circolari dell'importo complessivo di euro 3.045.000,00 in favore della Consip - al fine di dimostrare di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque di essersi adoperata efficacemente per eliminarle - ed un assegno circolare dell'importo di euro 100.000,00 intestato al Fondo unico per la giustizia - pari al prezzo della contestata ipotesi di corruzione - al fine di dimostrare l'insussistenza del profitto, a sostegno della richiesta di rigetto dell'istanza di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M.

Dall'eventuale pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata, pertanto, discenderebbe, quale sua diretta conseguenza, la possibilità di chiedere ed ottenere in restituzione le cospicue somme di denaro dalla società ricorrente indebitamente versate, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.

3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 gennaio 2018 i difensori della società ricorrente hanno dedotto motivi aggiunti in relazione alla violazione degli artt. 127 e 568, comma 4, cod. proc. pen., sottolineando la persistenza dell'interesse all'annullamento *ex tunc* della misura interdittiva anche in relazione ad ulteriori conseguenze derivate dalla sua

applicazione, come ad es.: a) il provvedimento di esclusione adottato dalla Consip in relazione alla gara di appalto "FM4"; b) la pretesa, da parte di quest'ultima, di escutere le cauzioni provvisorie prestate, a mezzo di fidejussioni, per la su indicata gara pubblica, laddove il deposito della somma di euro 3.045.000,00 era stato effettuato proprio a titolo di risarcimento del danno che alla stessa società Consip sarebbe potuto derivare dalla esclusione della "Romeo Gestioni" dai lotti della relativa gara; c) l'attivazione del procedimento per l'annotazione della predetta esclusione sul casellario informatico; d) i danni provocati, nell'andamento dei rapporti con le amministrazioni committenti, dalla rilevante diffusione mediatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva.

3.1. Nella memoria si evidenzia, inoltre, come l'interesse all'annullamento della misura sia legato alla prospettata mancanza in capo al Gasparri - responsabile della Direzione "*sourcing, servizi e utility*" della Consip nel periodo in contestazione e coimputato, assieme ad Alfredo Romeo, dei reati di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - del requisito inerente alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quale elemento essenziale per la stessa configurabilità delle ipotesi di reato oggetto del tema d'accusa formulato in sede cautelare, essendo al predetto dirigente attribuite competenze unicamente di natura tecnico-commerciale e, dunque, di natura privatistica, non certo pubblicistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sulla questione oggetto del motivo di ricorso attinente alla censurata assenza di contraddittorio con riferimento alla declaratoria di inammissibilità pronunciata all'esito del procedimento camerale instaurato *inaudita altera parte*, la cui incidenza è logicamente pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto alle ulteriori questioni in ricorso dedotte, si registra un risalente contrasto di giurisprudenza, più volte segnalato anche dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

2. Le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione di rito investita dal su indicato profilo di doglianza sono sinteticamente riassumibili nei termini di seguito illustrati.

2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083; Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, Etzi, Rv. 255935; Sez. 5, 29 settembre 2011, G., Rv. 251115; Sez. 5, 2 luglio 2010, Bartolini, Rv. 248638; Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, dep. 2007, Imperi, Rv. 235914; Sez. 1, n.

18957 del 23/02/2001, Spagnoli, Rv. 218924), l'inammissibilità dell'istanza di riesame, a causa di irregolarità relative alla impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, all'interesse ad impugnare, alla legittimazione attiva nonché ai tempi ed alle forme dell'atto di impugnazione, va dichiarata *de plano*, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.

A sostegno di tale soluzione interpretativa, che tende a privilegiare l'utilizzo di una forma procedimentale maggiormente semplificata, si è osservato che il contenuto testuale delle norme di riferimento (artt. 127 e 324 cod. proc. pen.) non può essere disapplicato e che la eventuale contrarietà al dettato dell'art. 111, comma 2, Cost. dovrebbe essere, piuttosto, oggetto di una esplicita censura dinanzi alla Corte costituzionale.

Per giustificare l'eccezione al principio del contraddittorio, inoltre, si pone in rilievo il fatto che la stessa norma costituzionale prevede la possibilità di una deroga non irragionevole nell'ipotesi in cui siano coinvolti ulteriori valori di rilevanza costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo (Sez. 3, 22 dicembre 2010, dep. 2011, Chakir, Rv. 249159).

L'art. 111, comma 2, Cost. enuncia infatti un principio generale che richiede una norma di legge che lo declini: nel sistema processuale la regola generale normativamente prevista è quella della dichiarazione di inammissibilità *de plano*, «salvo che» la legge disponga diversamente proprio in applicazione del principio costituzionale fissato dall'art. 111 Cost. Peraltro, l'applicazione diretta del principio del contraddittorio nel senso della necessaria fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., nell'impedire la possibilità di pronunciare dichiarazioni di inammissibilità *de plano*, determinerebbe di fatto l'esito di una *interpretatio abrogans* dell'art. 127 cod. proc. pen.

2.2. Un secondo indirizzo ritiene, di contro, che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame proposta avverso una misura cautelare reale deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma 6 e 127, comma 1, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale, principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, Rv. 262982; ad analoghe conclusioni sono pervenute, in precedenza, Sez. 2, n. 4260 del 17/12/2014, dep. 2015, Caramellino, Rv. 263172; Sez. 3, 25 novembre 2003, dep. 2004, Simeone, Rv. 228603; Sez. 4, 1 luglio 2009,

Ceriotti, Rv. 244798 e Sez. 6, 2 dicembre 2010, dep. 2011, Liguori, Rv. 250023; v., inoltre, successivamente, Sez. 3, n. 50339 del 22/09/2016, Britti, Rv. 268387).

La decisione su richiamata (Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Antonov Roman, cit.), ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento di segno contrario, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen., superando il richiamo alla direttiva n. 89 della legge delega, che "prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza", in quanto l'attività difensiva "è ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità". Tale direttiva, però, deve intendersi superata in esito alla fase di "costituzionalizzazione" del principio del contraddittorio contenuto nell'art. 111 Cost., che impone di leggere diversamente la regola contenuta nell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale "la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito". Nel caso specifico, il parametro normativo di riferimento immediatamente applicabile e che "stabilisce altrimenti" sarebbe proprio l'art. 111, comma 2, Cost., il quale impone solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità e, quindi, anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'impugnazione.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, inoltre, una soluzione ermeneutica del tipo così prospettato risulta perfettamente coerente con la possibilità di proporre ulteriori motivi di gravame in udienza, in quanto la presenza del difensore o dell'interessato potrebbe anche consentire al tribunale del riesame di individuare meglio l'oggetto dell'impugnazione.

2.3. Profilo, quello ora considerato, che il primo orientamento giurisprudenziale ritiene, di contro, superabile per effetto di un ragionevole bilanciamento con l'altro principio costituzionale, egualmente posto dall'art. 111, comma 2, Cost., della ragionevole durata del processo (Sez. 3, 22 dicembre 2010, dep. 2011, Chakir, cit.), ovvero, per altro verso, criticabile (Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, cit.; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, cit.) in relazione alle evenienze in cui non si manifesti la necessità di alcuna interlocuzione con la difesa nell'ottica del superamento dei profili di inammissibilità, allorquando, cioè, l'inammissibilità discenda quale sanzione in caso di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare: situazioni, tutte, che secondo il primo

orientamento non sarebbero in alcun modo sanabili con il contributo dialettico della difesa.

Entro tale prospettiva, dunque, anche le pronunce ascrivibili al primo filone interpretativo sembrano ritenere che il diritto al contraddittorio possa diversamente declinarsi in relazione ai procedimenti nei quali l'intervento delle parti all'udienza in camera di consiglio sia in grado di introdurre elementi utili alla decisione, non già nei casi in cui la presenza di un vizio genetico del rapporto di impugnazione precluda in radice l'instaurarsi di un valido rapporto processuale.

3. La disamina dei profili problematici emergenti dal su esposto contrasto giurisprudenziale non può prescindere dal rilievo delle implicazioni logicamente sottese ad una costante linea interpretativa di questa Corte (Sez. 6, n. 4347 del 07/12/1992, dep. 1993, Tavares, Rv. 192931; Sez. 3, n. 0 del 22/11/2000, Milano, Rv. 218354; Sez. 5, n. 34820 del 25/06/2001, Boi, Rv. 219802), secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non deve scaturire da una procedura necessariamente caratterizzata dal rispetto delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.

La disciplina stabilita da tale disposizione, infatti, non si ritiene applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, ma solo a quelli per i quali la legge espressamente prevede l'applicazione di tale procedura, e l'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., quale norma generale in tema di inammissibilità del gravame, si limita a disporre, per quel che attiene alla forma ed alle modalità di pronuncia della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, che il giudice, anche d'ufficio, la dichiara con ordinanza, senza richiamare le previsioni dettate dall'art. 127.

Il provvedimento, in tali evenienze, non deve essere preceduto dagli adempimenti previsti in via generale dall'art. 127 per i procedimenti in camera di consiglio, né, in particolare, dall'avviso alle parti della data dell'udienza (Sez. 5, n. 1041 del 08/04/1992, Macella, Rv. 190614).

Una linea interpretativa, quella dianzi richiamata, che questa Corte (Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Maddaluno, Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031) anche di recente ha inteso ribadire, affermando il principio secondo cui l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio".

3.1. Questa Corte (v., in motivazione, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418) ha affermato che quando il legislatore vuole che si proceda

nel contraddittorio delle parti, lo dice prevedendo espressamente il "procedimento in camera di consiglio".

Nell'ipotesi in cui, di contro, difetti l'indicazione normativa che la decisione deve essere adottata all'esito di un procedimento "in camera di consiglio", oppure la disposizione di specie stabilisca che il giudice delibera "senza formalità", o faccia uso di altre, analoghe espressioni, debbono ritenersi radicalmente escluse le forme del rito camerale di cui all'art. 127 cit.

Non sembra, al riguardo, privo di significato, precisano le Sezioni Unite nella pronuncia su menzionata, quanto la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale afferma a proposito di un'esplicita ipotesi derogatoria prevista dall'art. 624, comma 3, cod. proc. pen. in materia di annullamento parziale nel giudizio di legittimità, quando precisa "... si è ritenuto necessario prevedere che la Corte, nel caso di specie, non sia tenuta all'osservanza delle particolari forme previste dall'art. 127, forme che altrimenti avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo stabilite in via generale per tutti i procedimenti in camera di consiglio ...".

All'interno del sistema, dunque, si atteggiano variamente, oltre al modello camerale tipico delineato dall'art. 127 cod. proc. pen., schemi procedurali atipici, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato. Basti al riguardo considerare: a) le norme nelle quali il riferimento al procedimento "in camera di consiglio" è rafforzato dall'espresso richiamo alle "forme dell'art. 127" (artt. 32, comma 1; 41, comma 3; 48, comma 1; 263, commi 2 e 5; 269, comma 2; 309, comma 8; 310, comma 2; 311, comma 5; 324, comma 6; 406, comma 5; 409, comma 2; 428, comma 3; 435, comma 3; 599, comma 1; 625-bis, comma 4; 646, comma 1; 734, comma 1; 743, comma 2), ovvero, pur non essendo seguito da analogo rinvio (artt. 600, comma 1; 704, comma 1; 718, comma 1; 724, comma 3, nella versione antecedente la riforma operata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149), neppure è connotato da formule derogatorie del contraddittorio eventuale, che autorizzano il giudice a deliberare senza la osservanza di alcuna formalità; b) le norme che, pur facendo riferimento al procedimento "in camera di consiglio", prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle "forme di cui all'art. 127 c.p.p." (art. 624, comma 3); c) le norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, nè le forme dell'art. 127 e neppure il generico obbligo di sentire le parti (ad es., in tema di applicazione e di estinzione delle misure cautelari personali, gli artt. 292, comma 1, 299, comma 3 e 306, comma 1: "il giudice provvede con ordinanza"), così da ritenersi tacitamente autorizzata la deliberazione *de plano*, ovvero prevedono espressamente la esclusione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento *de plano* mediante le perifrasi

"senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio" (artt. 36, comma 3; 127, comma 9; 591, comma 2; 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.); d) le norme, infine, che semplificano il contraddittorio camerale secondo forme più deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall'art. 127 (artt. 304, comma 3; 305, comma 2; 406, comma 4 e, precipuamente, 611, comma 1, per il procedimento camerale davanti la Corte di cassazione), ovvero lo rafforzano mediante la prescritta partecipazione necessaria delle parti (artt. 391, comma 1; 401, comma 1; 420; 469; 666, comma 4).

3.2 Non sembrano porsi, al riguardo, rischi di soluzioni incoerenti con i risultati cui è pervenuta l'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, ove si consideri (Corte EDU, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, n. 20485/06; Corte EDU, 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, n. 32610/07) che nella prospettiva delle garanzie convenzionali il «diritto ad un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare, non è assoluto, ma si presta a limitazioni implicitamente ammesse, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso, perché per sua stessa natura esso richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un certo margine di apprezzamento.

Siffatte restrizioni, tuttavia, non possono limitare l'accesso disponibile alla parte in causa in maniera o ad un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Esse, dunque, si ritengono conciliabili con l'art. 6, par.1, CEDU soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 19 febbraio 1998, *March Gallego S.A. c. Spagna*, § 34).

Ne consegue che il diritto di accesso viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente.

Entro tale prospettiva, la Corte EDU sottolinea che la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso ad un tribunale, così come riconosciuto dall'art. 6, par. 1, cit., dipende dalle particolarità della procedura in causa e dall'insieme del processo condotto nell'ordinamento giuridico interno (Corte EDU, *Khalfaoui c. Francia*, 14 dicembre 1999, n. 34791/97; Corte EDU, 20 aprile 1999, *Mohr c. Lussemburgo*, n. 29236/95).

4. Ciò posto, occorre considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nella disciplina generale della inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen. è

scomparsa la precedente distinzione fra dichiarazione e motivi di impugnazione, mentre le cause di inammissibilità dell'impugnazione, definite nel previgente codice di rito originarie o sopravvenute, sono state tutte accomunate all'interno di una disposizione (comma 1) che tassativamente le individua (carenza di legittimazione ed interesse, inoppugnabilità del provvedimento, inosservanza delle norme concernenti la forma, la presentazione, la spedizione e i termini di impugnazione, nonché il regime delle ordinanze emesse in dibattimento e la rinuncia), mentre la successiva previsione (contenuta nel secondo comma) prescrive che il giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Sebbene il vigente codice di rito preveda l'articolarsi dell'atto d'impugnazione attraverso le richieste e la contestuale indicazione dei motivi che le sostengono, con la conseguente scomparsa di qualsiasi rilevanza giuridica della risalente distinzione fra dichiarazione d'impugnazione e predisposizione dei relativi motivi, l'evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto immanente nel sistema, pur nel vigore dell'attuale quadro normativo, la dicotomia tra cause originarie e sopravvenute di inammissibilità, sottolineando come la mancata enunciazione dei motivi costituisca una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, preclusiva anche della applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., perché inidonea ad introdurre un nuovo grado di giudizio, ed altresì individuando, come ulteriore causa di inammissibilità originaria, la mancanza di specificità dei motivi, così da coinvolgere nel regime della inammissibilità originaria anche i vizi concernenti i motivi di ricorso.

Sono state in tal guisa ritenute ipotesi di inammissibilità originaria, alla stregua del principio di unicità dell'atto di impugnazione, la mancanza dei motivi (Sez. 6, n. 6327 del 04/03/1994, Magnante, Rv. 198988), ovvero la non specificità degli stessi (Sez. 3, n. 4957 del 08/03/1994, Di Maio, Rv. 197610), la proposizione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza (Sez. 6, n. 2133 del 29/09/1989, dep. 1990, Baldelli, Rv. 183354), la decorrenza del termine (Sez. 6, n. 6598 del 15/02/1991, Sakka, Rv. 187447), l'essere stato, il ricorso, proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale, purchè il vizio dipenda da una causa coeva alla proposizione del gravame (Sez. 6, n. 3011 del 08/10/1990, dep. 1991, Lenti, Rv. 186577), l'assenza di legittimazione al gravame (Sez. 2, n. 4822 del 05/07/1991, dep. 1992, Sommer, Rv. 190788), la mancanza di interesse al gravame, purchè non sopravvenuta alla proposizione dell'atto di impugnazione (arg., *a contrario*, da Sez. U, n. 10 del 24/03/1995, Meli, Rv. 200819), nel qual caso ci si troverebbe dinanzi ad un'ipotesi di

inammissibilità sopravvenuta (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

In relazione a tale ultimo profilo, analoghe considerazioni possono farsi per il caso della morte della parte civile verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, che costituisce causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale (Sez. 5, n. 17963 del 25/03/2014, Coscarelli, Rv. 260566), ovvero per l'ipotesi del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero - o dalla parte civile, per i soli effetti civili - avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto: impugnazione ritenuta inammissibile, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con la conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, dep. 1996, Ghezzi, Rv. 204154).

Giova altresì richiamare, con specifico riguardo alla definizione e all'ambito di applicazione delle cause di inammissibilità sopravvenuta, il quadro dei principi delineati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, la Corte ha delineato la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta *medio tempore*, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione (si pensi, in materia di revoca di misura interdittiva, alla sopravvenuta estinzione della medesima nel corso del procedimento d'impugnazione), vuoi perché ha perso ogni rilevanza (si pensi, in tema di scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, alla intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva superiore al presofferto).

A fronte di tali esemplificative situazioni si è affermato che il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto

processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi *medio tempore*, il superamento del punto controverso in conseguenza della "cristallizzazione" del rapporto giuridico di base (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).

Entro la medesima prospettiva, inoltre, questa Corte ha affermato che l'interesse all'impugnazione deve essere valutato alla stregua dell'intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell'atto impugnato (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355) e che lo stesso deve essere individuato attraverso un criterio di misurazione visto sia in negativo (la rimozione di un pregiudizio), che in positivo (il conseguimento di una utilità), ponendo in comparazione fra loro dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice *ad quem* potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.).

Ne consegue, pertanto, che la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnazione può non risolversi in un'operazione di agevole e pronta definizione, ma richiedere un accertamento talora complesso circa l'individuazione dei suoi presupposti, la cui puntuale ricostruzione ben difficilmente potrebbe essere svolta ed approfondita nell'ambito di una procedura sottratta alla piena esplicazione del contraddittorio con le parti.

5. In una prospettiva non dissimile da quella tracciata dalla giurisprudenza si è di recente collocato il legislatore nell'apportare significative modifiche alla disciplina delle procedure di verifica dell'ammissibilità del ricorso, attraverso la disposizione di nuovo conio di cui all'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

La riforma, infatti, è imperniata sulla distinzione tra cause di inammissibilità diagnosticabili oggettivamente (c.d. inammissibilità "formali") e cause di inammissibilità per riscontrare le quali siano invece necessarie valutazioni che superino l'evidenza o comunque l'oggettività delle situazioni che vengono in rilievo.

Nella prima categoria rientrano il difetto di legittimazione, l'inoppugnabilità del provvedimento, la violazione delle norme concernenti la presentazione o la spedizione dell'atto di impugnazione, la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare e la rinuncia all'impugnazione.

Nella seconda figurano la mancanza di interesse ad impugnare e la violazione delle norme concernenti la forma e i contenuti dell'impugnazione ex

art. 581 cod. proc. pen., nonché le tre cause speciali di inammissibilità del ricorso per cassazione previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Le inammissibilità del primo tipo possono essere dichiarate dalla Corte «senza formalità di procedura», ossia senza l'obbligo di avvisare i difensori della data fissata per la decisione in camera di consiglio (art. 610, comma 1, cod. proc. pen.) e senza la possibilità, per questi ultimi, di presentare memorie prima dell'udienza camerale non partecipata (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), con l'individuazione di un correttivo basato sulla possibilità di esperire, contro il provvedimento adottato *de plano*, il ricorso straordinario a norma dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen.

Per le altre cause di inammissibilità, invece, la procedura decisionale seguirà le ordinarie cadenze previste dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

La distinzione operata dal legislatore tra inammissibilità formali e non formali, pur criticabile sotto alcuni profili - poiché le patologie del primo tipo non sono sempre di agevole ed "oggettiva" diagnosi (può non essere così, quanto meno, per il difetto di legittimazione o per la violazione delle norme concernenti i termini per impugnare), mentre possono esserlo le altre (non richiedendosi, ad esempio, accertamenti complessi, né valutazioni discrezionali, per dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione in cui non sia indicato il provvedimento impugnato) - conferma una linea di indirizzo ermeneutico oggettivamente connotata dall'utilizzo di un criterio discretivo che, nelle sue profonde implicazioni di ordine generale, è stato dalla giurisprudenza costantemente ricavato, sia pure con talune sfumature interpretative, dall'analisi dell'impianto strutturale del sistema codicistico.

La concreta incidenza di tale criterio generale di distinzione interna alla categoria dell'inammissibilità non sembra certo delimitata, sul piano applicativo, ai soli meccanismi di rilevazione delle singole cause di inammissibilità nel giudizio di cassazione, apparendo suscettibile di estendersi, potenzialmente, quale criterio orientativo di verifica, anche alle modalità di trattazione dei procedimenti, principali o incidentali, di merito.

Il legislatore, dunque, ha differenziato le cause di inammissibilità in ragione della loro complessità di accertamento, prevedendo, per quelle immediatamente riconoscibili e difficilmente contestabili (fra le quali, tuttavia, non figura la mancanza di interesse ad impugnare), l'inutilità o comunque l'antieconomicità dell'intervento, sia pure cartolare, del ricorrente, e, al contempo, sollevando la Corte di cassazione dall'obbligo di attivazione della procedura camerale e dall'espletamento degli incumbenti relativi alla comunicazione degli avvisi.



6. Deve essere ora esaminato il procedimento di impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari agli enti, per verificarne i punti di contatto, di intersezione o di possibile divergenza rispetto al su esposto quadro dei principi che governano la rilevazione delle cause di inammissibilità e la verifica della persistenza dell'interesse ad impugnare.

Il sistema delle impugnazioni delle misure cautelari a carico degli enti collettivi (art. 52 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevede esclusivamente la possibilità di proporre l'appello ed il ricorso per cassazione, senza considerare l'istituto del riesame, ed è disciplinato attraverso un complesso sistema di richiami normativi alle disposizioni di cui agli artt. 322-*bis*, commi 1-*bis* e 2, e 325 cod. proc. pen.

Per quel che attiene, in particolare, al procedimento di appello, il richiamo non condizionato ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen. impone di seguire, attraverso il rinvio all'art. 310, che, a sua volta, richiama l'art. 309 cod. proc. pen., le forme e le cadenze temporali tipiche dell'appello in materia di misure cautelari reali, con la conseguenza che l'applicazione del relativo modello procedimentale deve svolgersi con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (art. 310, comma 2, cod. proc. pen.), ivi compresa quella della possibile dichiarazione di inammissibilità "anche senza formalità", ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen.

Il procedimento relativo all'applicazione di misure cautelari a carico degli enti collettivi si fonda, a sua volta, sulla previsione di un contraddittorio "anticipato" delle parti, poiché l'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 dispone che "se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda".

L'adozione della misura, dunque, non è rimessa ad una decisione *de plano*, pronunciata dal giudice *inaudita altera parte*, ma si fonda sulla valorizzazione del contributo dialettico offerto dalle parti quale strumento più efficace per porre il giudice nella condizione di adottare una misura interdittiva, che può avere conseguenze particolarmente invasive sulla vita e sulle modalità di funzionamento della persona giuridica.

Si richiede, in tal modo, un vaglio giurisdizionale penetrante sulle ragioni dell'intervento cautelare a carico dell'ente, la cui oggettiva praticabilità può richiedere un'approfondita analisi in ordine ad una serie di profili rilevanti, che investono, ad es., l'analisi dell'assetto organizzativo, la valutazione dell'adeguatezza del programma di attività riparatorie, ovvero la verifica della

necessità di consentire la prosecuzione dell'attività dell'ente e disporre, in caso di accoglimento della richiesta, il commissariamento ai sensi dell'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo.

Entro tale disegno normativo trova la sua razionale collocazione l'istanza - che la società può avanzare, per l'ipotesi in cui l'interdizione sia disposta, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. cit. - di sospensione della misura cautelare per porre in essere le attività riparatorie cui viene condizionata l'esclusione delle sanzioni interdittive a norma dell'art. 17 d.lgs. cit.

Se il giudice, infatti, ritiene di accogliere la richiesta dell'ente, determina una somma di denaro a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura, indicando il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui all'art. 17. La finalità dell'istituto è quella di incentivare il ravvedimento *post factum* dell'ente secondo una logica premiale che mira a privilegiare la compensazione dell'offesa rispetto alla mera punizione dell'illecito: se la società adempie tempestivamente ed in modo corretto, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca, mentre in caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata, o per la quale è stata data garanzia, viene devoluta alla cassa delle ammende (art. 49, comma 3).

Se si realizzano le condizioni previste dall'art. 17 interviene la fattispecie estintiva della misura, sicché il giudice ne dispone la revoca insieme alla restituzione della cauzione ovvero la cancellazione dell'ipoteca, mentre la fideiussione prestata si estingue.

Nel momento in cui il giudice prende cognizione della vicenda per valutare la condotta dell'ente alla luce dei parametri dettati dall'art. 49, può disporre la revoca della misura cautelare anche a prescindere dalla valutazione positiva di idoneità e tempestività delle attività riparatorie, ogni qual volta ritenga siano venute meno, anche alla luce di fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della cautela.

L'art. 50, comma 1, d.lgs. cit. consente, infatti, un'immediata decisione liberatoria, anche d'ufficio, nelle ipotesi in cui il quadro indiziario della responsabilità sia del tutto mancante, anche per fatti sopravvenuti, ovvero quando non risulti più attuale l'originaria individuazione delle esigenze cautelari, o, ancora, al verificarsi delle condizioni stabilite dall'art. 17.

L'art. 49, comma 4, d.lgs. cit., ripropone, a sua volta, all'interno del procedimento incidentale finalizzato alla sospensione della misura cautelare su richiesta dell'ente, la medesima regola fissata dalla norma generale dell'art. 50, comma 1, secondo cui s'impone la revoca della misura allorché intervengano gli

adempimenti di cui al citato art. 17, ossia il risarcimento del danno, la messa a disposizione del profitto, l'adozione e l'efficace attuazione dei cd. *compliance programs*.

La revoca, pertanto, può costituire il risultato di una valutazione *ex ante*, nel senso che il giudice ritenga insussistenti *ab origine* i presupposti legittimanti il provvedimento cautelare, ovvero *ex post*, nel caso in cui questi ultimi, ancorché sussistenti al momento della disposizione della cautela, siano successivamente venuti meno: interpretazione, questa, esplicitamente desumibile dal disposto normativo, ove si specifica che la mancanza delle condizioni applicative possa derivare anche da fatti sopravvenuti. In tal senso, ad es., assumono rilievo una eventuale evoluzione del quadro probatorio in senso favorevole all'indagato, oppure un miglioramento dello stato organizzativo aziendale, suscettibile di escludere la permanenza del *periculum*.

Quest'ultimo profilo risulta solo in parte assorbito dalla seconda condizione legittimante un provvedimento di revoca, ovvero dall'adempimento delle condotte di cui all'art. 17 cit.: nonostante lo stretto collegamento con l'art. 49, infatti, la revoca disciplinata nell'art. 50, comma 1, rappresenta un istituto a sé, operante anche in conseguenza dell'adempimento delle condotte riparatorie prescritte dall'art. 17, avuto riguardo al fatto che le stesse possono maturare durante tutto il periodo di applicazione della misura, anche a prescindere dalla richiesta di sospensione formulata ai sensi dell'art. 49, comma 1.

7. Si pone, dunque, la questione del rapporto – di concorrenza o di alternatività – fra le ipotesi di revoca delle misure cautelari applicate agli enti collettivi cui fa riferimento l'art. 50: da un lato, la revoca per mancanza, anche sopravvenuta, delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 45, dall'altro lato la revoca disposta in presenza delle condizioni disciplinate dal combinato disposto degli artt. 17 e 49 d.lgs. cit. (sospensione delle misure cautelari su richiesta dell'ente di realizzare gli adempimenti di tipo riparatorio cui può essere condizionata l'esclusione delle sanzioni interdittive a norma dell'art. 17, con la successiva revoca della misura cautelare, in presenza dell'accertata verifica della condizione sospensiva).

7.1. Non pertinente, in primo luogo, deve ritenersi il richiamo dal ricorrente operato ad un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, Rv. 235638), che ha ravvisato l'interesse dell'ente ad impugnare l'ordinanza con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva di cui all'art. 45 d.lgs. cit., ancorché la stessa fosse stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione.

Con tale pronuncia, infatti, questa Corte ha affermato che non è consentito al giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all'ente l'adozione coattiva di modelli organizzativi.

Dall'annullamento dell'ordinanza, invero, poteva derivare, quale sua diretta conseguenza, l'immediata inefficacia degli adempimenti coattivamente imposti con il provvedimento di revoca.

Nella specifica evenienza ivi esaminata, infatti, il giudice non si era limitato a revocare la misura cautelare interdittiva, ma aveva "ordinato" alla società di adottare i modelli organizzativi predisposti dal commissario giudiziario e di risarcire il danno arrecato alle pubbliche amministrazioni appaltanti, con la restituzione del profitto illecito, dando incarico al commissario di accertare l'avvenuta ed effettiva adozione dei modelli organizzativi.

Nel caso ora menzionato, dunque, il giudice cautelare aveva sostanzialmente imposto l'adozione di un modello organizzativo alla società, secondo una procedura che, come evidenziato dalla Corte, non trova appiglio nella normativa in materia di responsabilità degli enti collettivi, ove non si prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società a determinare, nella fase cautelare, la sospensione o la non applicazione delle misure interdittive (ex art. 49 d.lgs. cit.).

Da tale precedente, pertanto, non può logicamente inferirsi la conseguenza che il ricorrente prospetta riguardo alla permanenza dell'interesse all'impugnazione qualora la misura cautelare interdittiva sia stata revocata nelle more del relativo procedimento, così imponendosi la forma del contraddittorio camerale partecipato, ostativa all'operatività della disposizione di cui all'art. 127, comma 9, cit.

7.2. Dal tenore letterale dell'art. 50 sembra evincersi, di contro, che il legislatore ha inteso porre in alternativa, quali fattori di revoca della misura cautelare applicata, l'effettuazione degli adempimenti in questione e la mancanza sopravvenuta delle condizioni indicate dal precedente art. 45, tra le quali è compreso anche il rischio di recidiva.

Muovendo da tale opzione ermeneutica (v., in motivazione, Sez. 6, n. 18635 del 18/11/2014, dep. 2015, Vescovi, Rv. 269496) questa Corte ha conseguentemente affermato il principio secondo cui la revoca della misura interdittiva può essere disposta, nel caso di sospensione della misura cautelare concessa ai sensi dell'art. 49 d. lgs. cit., anche qualora il rischio di recidiva cessi

per fattori sopravvenuti e diversi dall'attuazione delle misure riparatorie volte all'eliminazione delle carenze organizzative.

L'alternatività delle ipotesi di revoca previste dall'art. 50 potrebbe indurre a ritenere, unitamente al rilievo dell'effetto immediato della vicenda estintiva della cautela, che il provvedimento debba adottarsi *de plano*, risultando difficile configurare, *prima facie*, un contraddittorio orale anticipato alla stregua di quanto previsto dall'art. 47 in sede di applicazione della misura.

È pur vero, tuttavia, che il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 17 potrebbe esigere una puntuale verifica circa l'effettivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell'ente e che il giudice, attraverso il richiamo alla possibilità prevista nell'ordinamento processuale dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - ove tale norma sia ritenuta compatibile con la disciplina degli enti collettivi ai sensi dell'art. 34 d.lgs. cit. - potrebbe disporre tutti gli accertamenti necessari al fine di valutare il rispetto delle condizioni sottostanti alla realizzazione delle condotte di cui all'art. 17.

7.3. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, infatti, che il procedimento di applicazione delle misure cautelari a carico degli enti collettivi mostra connotati tipicamente "dialogici" e si fonda sulla esigenza di un contraddittorio anticipato rispetto all'adozione della cautela, senza alcuna manifestazione di rinuncia preventiva dell'ente alla contestazione dei presupposti di legittimità della misura nel caso in cui venga avanzata la richiesta di realizzazione degli adempimenti riparatori al cui perfezionamento la legge condiziona l'esclusione delle sanzioni interdittive.

In tal senso, dunque, potrebbe ritenersi la permanenza dell'interesse ad impugnare, al fine di ottenere una decisione sulla legittimità della misura interdittiva anche in presenza della sua intervenuta revoca, allorché ad una eventuale pronuncia in sede di gravame possa ricollegarsi, come si è già osservato, una situazione di vantaggio, ovvero una concreta ed attuale incidenza sulla posizione complessiva del ricorrente, con effetti significativi, ad es., sul mantenimento o meno di cauzioni provvisorie prestate a mezzo di fidejussioni per la partecipazione a gare d'appalto, sulla eventuale restituzione di cospicue somme di denaro già versate per ottenere la sospensione della misura interdittiva, ovvero per dimostrare l'insussistenza del profitto, o, infine, sulla rimozione di tutte le possibili conseguenze dannose derivanti per la società dall'applicazione della cautela.

Il sopravvenire della fattispecie estintiva della misura cautelare potrebbe richiedere inoltre, quale causa non originaria di inammissibilità del ricorso, lo svolgimento di una puntuale opera di verifica in ordine alla realizzazione delle

condizioni previste dalla connessa disposizione di cui all'art. 17, si da imporre un approfondito accertamento sulla persistenza o meno dell'interesse ad impugnare, che solo un contraddittorio camerale in forma partecipata consentirebbe di realizzare nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie della difesa.

8. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, dunque, in ragione del contrasto giurisprudenziale formatosi riguardo alle forme procedurali prodromiche alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., in relazione al seguente quesito: «*se l'appello avverso un'ordinanza applicativa di una misura cautelare - nella specie, una misura interdittiva disposta a carico di una società - possa essere dichiarato inammissibile "anche senza formalità", ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen., dal tribunale che ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa*».


P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 19 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

